

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. II

n. 7

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore TABLADINI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1994

Modifica dell'articolo 89 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 89 del Regolamento del Senato disciplina la durata degli interventi dei senatori in Assemblea. La discussione generale, purtroppo, è spesso un pretesto per esternare la propria cultura anziché il momento per entrare nel merito del provvedimento all'esame. Assistiamo alla autocelebrazione di oratori che intrattengono un'aula semivuota in interminabili interventi dove esprimono concetti che potrebbero essere riassunti in interventi di pochi minuti.

Tutto ciò porta a una inutile perdita di tempo, ad attese interminabili dei senatori nelle sale adiacenti l'aula, ad un'incremento dei costi di gestione del Senato.

Le norme del nostro Regolamento contrastano oltremodo con quelle dei regola-

menti dei paesi a democrazia consolidata dove gli oratori intervengono brevemente, ed esaustivamente, su qualsiasi argomento di loro pertinenza. Contrastano altresì coi tempi concessi al Parlamento europeo, che sono brevissimi.

Quindi, garantendo comunque la parola a qualsiasi oratore, si propone di ridurre la durata di ciascun intervento a dieci minuti, lasciando al Presidente della seduta la discrezionalità di ampliare tale durata, pur senza eccedere il limite massimo di venti minuti.

Si amplia la possibilità di allegare ai resoconti oltre a tabelle ed elenchi, anche scritti volti ad ampliare od integrare il proprio intervento in Assemblea.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO****Art. 1.**

L'articolo 89 del Regolamento del Senato è sostituito dal seguente:

«Art. 89. - (*Durata degli interventi*). - 1. La durata, degli interventi nella discussione generale non può eccedere i dieci minuti. Il Presidente ha tuttavia la facoltà di ampliare tale termine fino a venti minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva la facoltà del Presidente di ampliarlo fino a venti minuti.

2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i cinque minuti.

3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.

4. I senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perchè siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, ogni altro scritto volto ad integrare il proprio intervento, nonchè tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea».